CAMERA DEI DEPUTATI N. 1037

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PASETTO

—

Soppressione dell'Albo dei procuratori legali

Presentata il 26 luglio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel momento in cui l'Italia intende sempre più conformare l'ordinamento interno a quello comunitario, non possiamo non tenere conto dell'obiettivo mutamento delle funzioni legate all'esercizio della professione forense intervenuto in questi ultimi anni e della particolare anomalia presente nell'ordinamento italiano che, unico in Europa, conosce la figura del procuratore legale distinguendola da quella di avvocato. L'attuale distinzione, a seguito delle più recenti innovazioni normative, è sostanzialmente limitata all'ambito territoriale e tariffario.

Con il riconoscimento del libero esercizio dell'attività professionale in tutti i Paesi membri della Comunità europea e della intercambiabilità tra gli stessi, un procuratore legale iscritto a Milano potrebbe esercitare a Parigi o Bruxelles, ma non a Roma o a Napoli. Tutte le proposte di legge di revisione dell'ordinamento forense presentate al Parlamento prevedono la soppressione della professione di procuratore legale e la iscrizione di diritto nell'albo degli avvocati per i procuratori iscritti nell'albo professionale. Si pone, pertanto, la necessità di sopprimere l'albo dei procuratori legali anche per non indurre confusione nel ruolo: le differenze terminologiche presenti nei principali ordinamenti europei non distinguono in base alle corti ma solo tra chi può avviare la tutela giurisdizionale e chi può fungere da mero consulente. Nel momento in cui il nostro Stato ha equiparato i cittadini degli Stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione negli albi degli avvocati, con la recente legge comunitaria (articolo 10 della legge n. 146 del 1994), dobbiamo adeguare conseguentemente, anche nell'interesse della giustizia, il nostro ordinamento forense alla realtà europea e sopprimere assurde limitazioni territoriali eliminando una disposizione superata e frutto di possibili confusioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'albo dei procuratori legali è soppresso. I procuratori legali che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti al relativo albo, sono iscritti d'ufficio nell'albo degli avvocati con anzianità decorrente dalla data di iscrizione all'albo dei procuratori.

2. Ogni riferimento contenuto in disposizioni legislative o regolamentari vigenti relativo alla professione di procuratore legale si intende riportato alla professione di avvocato.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1037
Lire 500